

## Classe XI

## PERIZIE DI STIMA - INVENTARI E CONSEGNE

## Articolo 62

(Perizie di stima - Definizione)

La perizia di stima è il risultato di un giudizio di valore di qualunque bene, materiale o immateriale, singolo o complesso, nel suo aspetto richiesto dalla committenza o giudicato pertinente dal professionista in relazione allo scopo della stima stessa. Essa può avere estensione e approfondimento vari, assumendo le forme seguenti:

a) parere estimativo ossia valutazione basata su criteri sintetici di consistenza, di reddito o di rapporto con beni simili, espressa in forma verbale o scritta senza formalità (vedi articolo 14, numero 25);

b) perizia sommaria, basata su specifici elementi di valutazione a carattere riassuntivo od indicativo ed esposta in una breve relazione illustrativa;

c) perizia particolareggiata, basata su diversi e approfonditi elementi di valutazione, ove possibile posti tra di loro a confronto, ed esposta in una relazione motivata, corredata da descrizioni, da computi e, ove occorra, da tipi;

d) perizia analitica, è la perizia particolareggiata di cui alla lettera c), integrata da: descrizione dello stato e del valore delle singole parti del bene o del complesso da stimare, esposizione dettagliata del criterio di stima prescelto o richiesto dalle esigenze pratiche, computi e prospetti necessari.

## Articolo 63

(Onorari)

L'onorario è stabilito come segue:

a) Parere estimativo - a discrezione come indicato all'articolo 14;

b) Perizia sommaria - 0,50 delle percentuali della tabella 12;

c) Perizia particolareggiata - percentuali della tabella 12;

d) Perizia analitica - percentuali maggiorate a discrezione dal 50 per cento al 100 per cento rispetto alla tabella 12, in relazione alle difficoltà della perizia.

I rilievi, la redazione di tipi planimetrici o disegni, la ricerca di documenti eventualmente occorrenti per l'espletamento delle operazioni peritali, non direttamente forniti dal committente, vengono compensati a parte, con gli onorari stabiliti per le singole prestazioni dalla presente tariffa.

Agli onorari vanno sempre aggiunti i rimborsi delle spese e i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 12 salvo l'eventuale applicazione dell'articolo 22.

## Articolo 64

(Perizie estimative di divisione o in contraddittorio)

Se la perizia riguarda divisione fra compartecipanti, rateizzo di quote, valutazioni in contraddittorio e simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi particolareggiati, gli onorari di cui al precedente articolo possono essere aumentati fino al 50 per cento.

Se la perizia viene contemplata con un progetto divisionale gli onorari di cui al precedente articolo possono essere aumentati a discrezione fino al 100 per cento.

## Articolo 65

(Aggiornamenti)

L'aggiornamento di una stima effettuata precedentemente, senza variazioni di consistenza o di qualità, viene compensata con il 25 per cento delle percentuali di tabella, se la stima è stata effettuata dallo stesso professionista; con il 40 per cento se la perizia precedente è stata effettuata da altro professionista.

Nell'ipotesi che le variazioni di consistenza o di qualità non siano tali da modificare sostanzialmente il bene oggetto della stima, gli onorari di cui innanzi vengono elevati, rispettivamente, al 30 ed al 50 per cento delle percentuali di tabella.

## Articolo 66

(Perizie riferite a valori antecedenti)

Per le stime per le quali venga richiesto il riferimento a valori antecedenti alla data di conferimento dell'incarico, gli onorari vanno commisurati agli importi corrispondenti ai valori correnti alla data dell'incarico e le percentuali relative a tali importi vanno maggiorate del 10 per cento.

## Articolo 67

(Perizie - Beni afferenti a classi diverse -  
Criteri di applicazione della tabella 12)

Per perizie estimative riguardanti i beni afferenti a diverse classi l'onorario si calcola applicando agli importi complessivi dei beni ricadenti in ciascuna classe la percentuale ad ognuna afferente.

Quando l'importo finale della stima è ottenuto applicando coefficienti di degradazione, l'onorario è commisurato all'importo originario al lordo della diminuzione per degradazione.

Quando siano esplicitamente richieste oppure si rendano necessarie, come nelle perizie per danni o nelle espropriazioni parziali, diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso oggetto, l'onorario dovuto è quello afferente alla valutazione più elevata con l'aggiunta del 30 per cento degli onorari afferenti le altre valutazioni.

Quando la stima si riferisce ad un'unica entità patrimoniale, asse ereditario o simili, costituita da cespiti differenti per natura ed ubicazione, cosicché il giudizio complessivo e la relazione costituiscono un unico atto, l'onorario risultante dalla somma degli onorari relativi ai singoli cespiti va diminuito di una percentuale non superiore al 20 per cento.

In ogni caso non si tiene conto delle detrazioni per passività (ipoteche, diritti reali, canoni enfiteutici e simili), gravanti sul patrimonio.

L'onorario per la stima degli edifici in condominio viene computato in base al valore dell'intero immobile; ove sia richiesto il frazionamento ed il riparto del valore delle singole quote, l'onorario viene aumentato del 25 per cento.

Ove sia richiesta la sola redazione dei rapporti millesimali tra i valori delle singole unità dell'edificio, l'onorario sarà pari a quello di cui al capo b) dell'articolo 63, maggiorato del 25 per cento.

#### Articolo 68

(Stima dei fondi rustici)

Le stime dei fondi rustici con coltivazione omogenea, situati in terreno di facile accesso, vengono compensate con la percentuale di cui alla tabella 12 A.

Quando la stima è complessa perché i terreni sono molto disagiati o frazionati, oppure in diverse condizioni di produttività per varietà di cultura e soprassuolo, l'onorario della tabella può essere aumentato discrezionalmente fino al 50 per cento.

#### Articolo 69

(Stime forestali)

Le stime forestali si possono riferire:

- 1) alla massa legnosa (soprassuolo);
- 2) al terreno boscato (suolo e soprassuolo).

Gli onorari per la stima del soprassuolo, con rilevamento diretto della massa legnosa, sono stabiliti dalla tabella 12 B.

La stima del terreno boscato importa un aumento del 10 per cento.

Per la stima di un terreno boscato, senza rilevamento diretto della massa legnosa, le percentuali della tabella 12 B vengono ridotte del 50 per cento.

In ogni caso vanno compensate a parte le spese nonché le vacanze in campagna per i rilievi e la raccolta dei dati, di cui agli articoli 4 e 12 salva la eventuale applicazione dell'articolo 22.

## Articolo 70

(Stime di impianti ed attrezzature industriali)

Le stime di impianti ed attrezzature industriali comprendono:

a) la particolareggiata valutazione in base a rilievi in sito, con valutazione dettagliata delle attrezzature tecniche e degli equipaggiamenti dell'azienda secondo il valore di nuovo acquisto al momento della stima;

b) la descrizione delle macchine, apparecchi, accessori, con identificazione dei dati caratteristici, gradi di efficienza, anno di costruzione;

c) la valutazione degli impianti sussidiari di servizio generale quali: distribuzione di acqua, gas, energia elettrica, illuminazione, ecc..

I compensi sono stabiliti a percentuale, in relazione al valore globale del complesso secondo la tabella 12 A, che si riferisce alle perizie particolareggiate.

Per gli altri tipi di perizia valgono le norme dell'articolo 63.

Qualora la stima del valore di un immobile o di un'azienda risulti influenzata dal regime societario della proprietà cui il bene appartenga, il professionista ha diritto a farsi assistere da un esperto in conformità a quanto previsto dall'articolo 24.

La stima contemporanea di più aziende dello stesso committente è compensata in base al valore complessivo di tutti gli elementi valutati purché questi si riferiscano allo stesso genere di attività industriale.

Qualora la valutazione comprenda un rilevante numero di macchine ed attrezzi della stessa provenienza, vetustà, stato di conservazione, il compenso può essere ridotto di una aliquota discrezionale non superiore al 20 per cento.

## Articolo 71

(Stima di attività estrattive)

Per la compilazione della stima di una cava di una miniera e di ogni attività estrattiva in genere corredata della descrizione dei luoghi del bacino geologico e delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti annessi, l'onorario viene liquidato a percentuale in base alla tabella 12 A che si riferisce alla stima particolareggiata.

Per gli altri tipi di perizie valgono le norme dell'articolo 63 e seguenti.

L'onorario viene determinato applicando, in base alla tabella 12 A, le percentuali al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri, degli impianti industriali quando la stima delle costruzioni dei cantieri e degli impianti è fatta in modo sommario.

Quando invece per questi complessi si richiede una stima particolareggiata od analitica, l'onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali di cui al primo comma al valore del solo giacimento e l'onorario dovuto per la stima delle costruzioni, dei

cantieri e degli impianti viene liquidato a parte ed in aggiunta, con le percentuali ad essi corrispondenti, secondo le norme generali del presente titolo.

Le stime divisionali o quelle che si riferiscono ad ampliamenti e fusioni di cave e miniere con l'assegnazione di quote in base ai titoli di proprietà vengono compensati con le norme dell'articolo 64.

#### Articolo 72

(Stima e liquidazione di danni subiti da beni assicurati)

Gli onorari per la stima e liquidazione di danni subiti da beni assicurati contro l'incendio e garanzie accessorie, furto su garanzia, trasporti, interruzione di esercizio, responsabilità civile infortuni, ecc. vengono calcolati in base alla somma dei seguenti tre elementi:

a) compenso a tempo sulla base del tempo totale impiegato per convegni con terzi in ufficio o fuori ufficio;

b) compenso a percentuale sull'importo complessivo del danno effettivo stimato e degli oneri accessori, analiticamente ricavato al lordo di eventuali riduzioni per proporzionali, scoperti contrattuali, franchigie, detrazioni per aggravamento di rischi, decadenza di polizze o simili, secondo la tabella 13;

c) compenso a percentuale sull'importo complessivo del valore precedente e del valore di recupero, da valutarsi sulla base della tabella 13 in relazione all'articolo 63.

Se la perizia di stima e liquidazione del danno viene eseguita in contraddittorio tra periti nominati dalle parti, gli onorari possono essere maggiorati fino al 100 per cento.

Se la perizia viene effettuata collegialmente le prestazioni vanno considerate a discrezione.

I compensi dedotti in base alla tabella 13 possono essere diminuiti, a discrezione del professionista, qualora il valore stimato si riferisca, per almeno due terzi, a merci, prodotti e scorte dello stesso tipo e qualità; o se l'importo del danno viene ricavato in via sommaria, sulla base di una percentuale di avarie sull'importo di preesistenza antedanno.

Nella liquidazione dei danni per furto su garanzia "a primo rischio assoluto" le percentuali della tabella 13 possono venire aumentate del 20 per cento.

Nelle perizie riguardanti danni a persone e cose garantiti da contratto di responsabilità civile, gli eventuali rilievi stradali, le relazioni e i grafici necessari vanno compensati a tempo.

Le spese vanno rimborsate secondo il disposto dell'articolo.

**Articolo 73**

(Inventari, consegne, bilanci)

Le operazioni di consegna e riconsegna comprendono: la redazione-sopralluogo del verbale di consistenza con la descrizione dell'immobile e l'inventario dei mobili, macchinari, attrezzature, soprassuoli, scorte; la formazione di una planimetria indicativa dell'immobile desunta da piante fornite dal committente.

I bilanci comprendono il sommario di ciò che viene consegnato o riconsegnato con conteggio del dare e dell'avere.

Gli onorari per le prestazioni di cui sopra vengono stabiliti in base alle percentuali di cui alla Tab. 13E. A questi onorari vanno sempre aggiunti il rimborso delle spese ed i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 12 salva l'eventuale applicazione dell'articolo 22.

I compensi stabiliti per gli inventari e le consegne si riferiscono alla redazione di tali elaborati sulla scorta di precedenti consegne; quando invece esse siano da impostarsi ex novo gli onorari a percentuale vengono aumentati del 30 per cento con l'aggiunta di compenso a discrezione per eventuali ricerche di titoli relativi a possessi, a diritti di acqua a servitù.

I compensi per i bilanci eseguiti in contraddittorio sono suscettibili di aumento fino al 50 per cento.

I rilievi eventualmente occorrenti per la formazione di mappe o planimetrie, vengono compensati a parte con la tariffa per essi spettante.

I compensi per la valutazione di eventuali opere di migliorie straordinarie sono determinati, in aggiunta, con i criteri di valutazione delle perizie estimative.

**Articolo 74**

(Misurazione e stime di scorte rurali e frutti pendenti)

La misurazione di scorte rurali, quando non costituiscono capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne, viene compensata in base alla tabella 13 E.

Agli onorari di cui sopra vanno sempre aggiunti il rimborso delle spese ed i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 12, salva l'applicazione dell'articolo 22.

TITOLO VI — PRESTAZIONI DA COMPENSARE A QUANTITA' OD IN FORMA MISTAClasse XII  
URBANISTICA

## Articolo 75

(Campo di applicazione e norme specifiche)

Rientrano nella classe XII tutte le prestazioni professionali afferenti la pianificazione urbanistica del territorio, la programmazione degli interventi attuativi e la disciplina degli interventi edilizi.

Gli elaborati relativi ad ogni categoria di prestazione sono di massima descritti nei successivi articoli; quando per legge o per Regolamento o per necessità del committente siano richiesti elaborati diversi od aggiuntivi, questi saranno precisati - nel numero, nelle caratteristiche e nelle scale di rappresentazione - dal disciplinare di incarico, di cui all'art.9.

## Articolo 76

(Tipologia degli strumenti urbanistici ed edilizi)

Le prestazioni professionali di cui all'art.75 hanno di norma per oggetto la elaborazione dei seguenti piani urbanistici:

- Piani Territoriali di Coordinamento (regionali, provinciali, comprensoriali, consortili, di Comunità Montane);
- Piani Territoriali di Settore (paesistico, di sviluppo turistico, di sviluppo industriale, infrastrutturale e simili);
- Piani Regolatori Generali Comunale ed Intercomunale; Programmi di fabbricazione;
- Piani Regolatori Speciali (piano del traffico, piano di servizi e simili);
- Piani Attuativi (Piano Particolareggiato, Piano di Lottizzazione, Piano di Recupero, Piano di Zona per Edilizia Economica e Popolare e per Insediamenti Produttivi, Piano Esecutivo dei Piani di zona per Edilizia Economica Popolare e per Insediamenti Produttivi);
- Piani di adeguamento agli standards urbanistici di insediamenti spontaneamente sorti.

Le prestazioni hanno, inoltre, per oggetto i seguenti altri strumenti di natura urbanistica:

- Programma Pluriennale di Attuazione;
- Regolamento Edilizio (con o senza Programma di fabbricazione);
- Piano Commerciale (di adeguamento e sviluppo della rete di vendita).

Rientrano fra le prestazioni professionali urbanistiche anche quelle relative alla elaborazione di: programmi finanziari per l'attuazione dei piani; studi di fattibilità; valutazioni degli effetti degli investimenti; valutazioni e/o verifiche di impatto ambientale; piani di pedonalizzazione; progetti di arredo urbano a livello d'insieme piani del colore e simili.

## Articolo 77

(Definizioni e Contenuti dei piani urbanistici)

77.1. Piani Territoriali (PT)

I piani territoriali definiscono l'assetto urbanistico del territorio di più Comuni, facenti parte di un ente politico-amministrativo sovracomunale (Comunità montane, Comprensorio, Provincia, Regione), oppure riuniti in un apposito organismo (Consorzio, Associazione).

Essi si dicono di Coordinamento (PTC) se concernono l'assetto globale del territorio considerato; di Settore (PTS) se concernono uno solo od alcuni dei settori di intervento: (paesistico-ambientale, attrezzature e servizi, edilizia pubblica, agro-forestale, turistico-commerciale, centri storici, viabilità e trasporti, industriale-artigianale).

77.1.1. Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) contiene di norma i seguenti elementi:

- a) lo studio dell'ambiente. Deve fornire un quadro completo dello stato del suolo (aree fragili, dissestabilità idrogeologica, zone di rischio geologico) e della sua propensione al dissesto ed all'inquinamento, evidenziando il rapporto tra questi fenomeni e gli insediamenti umani ed individuando le aree critiche e le relative condizioni di edificabilità o d'inedificabilità.  
Inoltre, attraverso la lettura dei beni culturali ed ambientali (connotati singolari del paesaggio; monumenti naturali; nuclei di antica formazione; patrimonio storico-artistico e tipologico-tradizionale; valenze culturali e paesaggistiche); deve individuare il patrimonio culturale da conservare e valorizzare, indicando i vincoli e le modalità di tutela e dettando agli strumenti urbanistico-edilizi comunali gli indirizzi, le normative - quadro ed i criteri d'intervento;
- b) lo studio delle risorse fisiche (ambiente naturale, patrimonio agro-forestale, parchi e riserve, risorse idriche, aria e clima) e delle risorse antropiche (attività e funzioni produttive). Deve fornire le direttive d'intervento per la tutela e la promozione delle attività secondarie e terziarie, per la tutela del suolo e delle risorse vitali, per la corretta fruizione dell'ambiente (rapporto tra usi urbani e non urbani), ecc.
- c) lo studio della struttura insediativa. Deve definire, attraverso l'analisi dello stato di fatto e delle linee di tendenza delle caratteristiche organizzative degli insediamenti umani, il ruolo economico-sociale del territorio, il carico demografico compatibile, la distribuzione e l'evoluzione degli insediamenti, la localizzazione delle attività economiche fondamentali, la dislocazione dei servizi ed il proporzionamento delle attrezzature, al fine di una corretta organizzazione territoriale.

77.1.2. Il Piano Territoriale di Settore (PTS) contiene di norma i seguenti elementi:



insediamenti produttivi, attrezzature e servizi, edilizia pubblica, ecc.) Essi contengono di norma gli elementi considerati per un solo settore o per alcuni dei settori che compongono il Piano Regolatore Generale.

### 77.3. Piani Attuativi

#### 77.3.1. Piani particolareggiati (PP), Piani di Lottizzazione (PL) e Piani di Recupero (PR).

I PP, i PL ed i PR sono strumenti urbanistici redatti a norma della Legge 17 agosto 1942, n.1150 e della Legge 5 agosto 1978, n.457 e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di produrre gli effetti previsti da dette Leggi. Detti piani sviluppano - per attuarle - le direttive ed i criteri tecnici dei Piani Regolatori Generali e contengono di norma i seguenti elementi:

- la delimitazione delle aree interessate;
- la descrizione analitica dello stato di fatto (consistenza, funzioni, stato d'uso) degli immobili compresi nel Piano;
- la individuazione degli edifici e degli spazi pubblici e privati aventi caratteristiche storico-artistico-ambientali, assoggettati o non a vincoli di tutela e conservazione;
- la definizione eventuale della rete viaria di distribuzione;
- la definizione della tipologia degli interventi e delle trasformazioni;
- la definizione planivolumetrica delle costruzioni e l'assetto delle aree non coperte dalle costruzioni;
- la destinazione funzionale specifica delle costruzioni e delle aree inedificate;
- l'individuazione degli immobili da espropriare o da assoggettare a speciali vincoli e degli edifici da demolire;
- le direttive per la successiva progettazione delle infrastrutture (non comprese nel Piano);
- le norme tecniche integrative di attuazione; i criteri e gli indirizzi per la programmazione degli interventi e per il loro convenzionamento con gli operatori; la valutazione sommaria dei costi di attuazione del Piano che faranno carico al Committente.

### 77.3.2. Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare e per gli Insediamenti Produttivi

I Piani di Zona per l'Edilizia Economica-Popolare e per gli Insediamenti Produttivi sono strumenti urbanistici aventi lo scopo di assoggettare determinati ambiti territoriali comunali od intercomunali alle finalità, prescrizioni e vincoli stabiliti rispettivamente dalla Legge 18 aprile 1962 n.167 e dalla Legge 22 ottobre 1971 n.865, nonché dalle loro modifiche ed integrazioni. Detti Piani sviluppano - per attuarle - le direttive ed i criteri tecnici delle leggi citate negli ambiti territoriali delimitati dal PRG e contengono di norma i seguenti elementi:

- la delimitazione delle aree da vincolare alla formazione del Piano;
- la descrizione analitica dello stato di fatto degli immobili compresi nel Piano (consistenza, funzioni, stato d'uso);
- la definizione della rete stradale e dell'utilizzo degli immobili;
- i criteri e gli indirizzi per la programmazione degli interventi e per l'eventuale convenzionamento con gli operatori; la valutazione sommaria dei costi di attuazione del Piano che faranno carico al Committente.

Quando il Piano di zona (PR) costituisce variante su PRG vigente, il Piano deve contenere gli elementi idonei a produrre gli effetti di Variante al PRG.

### 77.4. Piani Esecutivi di Piani di Zona

Ai fini della attuazione i Piani di Zona possono essere corredati da appositi Piani Esecutivi aventi di norma gli stessi contenuti dei Piani Particolareggiati.

### 77.5. Piani di adeguamento agli standards urbanistici di insediamenti spontaneamente sorti.

Tali piani dovranno contenere tutti gli elementi di analisi dello Stato di fatto e proposte di strumenti e soluzioni per l'adeguamento di insediamenti spontaneamente sorti alle previsioni degli strumenti urbanistici ed agli standards di legge. Il contenuto di tali Piani sarà desunto da leggi nazionali e regionali comunque in analogia con Piani generali ed attuativi precedentemente descritti.

### 77.6. Piani attuativi di settore (Piani per l'assetto urbanistico, piani del colore, dei servizi, del verde, ecc.).

## Articolo 78

Definizioni e contenuti degli altri strumenti (di programmazione urbanistica, di disciplina edilizia, di adeguamento e sviluppo della rete di vendita).

### 78.1. Programma Pluriennale di Attuazione (PPA)

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il PPA è lo strumento di programmazione urbanistica degli interventi pubblici e privati che attuano le previsioni del Piano Regolatore Generale per un determinato periodo di tempo: viene redatto a norma della Legge 28.1.1977 n.10, di altre leggi nazionali, della Legislazione Regionale e delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e contiene di norma i seguenti elementi:

- esame della situazione demografica, dell'andamento dell'attività edilizia, dell'andamento delle attività economiche prevalenti, della situazione dei servizi pubblici e delle altre dotazioni infrastrutturali, della domanda di abitazioni e di spazi per le attività produttive;
- quantificazione dei fabbisogni di aree residenziali, produttive e pubbliche;
- individuazione degli interventi programmati, della loro consistenza, delle aree interessate delle modalità d'intervento di ciascuno;
- individuazione dei progetti di opere pubbliche e dei piani attuativi da predisporre per attuare gli interventi, ove necessari, ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione;
- definizione degli obiettivi specifici del PPA; dei criteri per l'ammissibilità degli interventi; di criteri, indirizzi e disposizioni per la loro attuazione;
- valutazione sommaria degli oneri di urbanizzazione e dei contributi di costruzione e stima dei costi che faranno carico all'Amministrazione per l'attuazione degli interventi.

### 78.2. Regolamento Edilizio

Il Regolamento Edilizio (RE) provvede - in armonia con le disposizioni della Legge 17 agosto 1942, n.1150 (Legge urbanistica nazionale), del R.D.27.7.1934, n.1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) e delle leggi successive che regolano la materia - a dettare, per il territorio comunale, norme su:

- la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione Edilizia
- le modalità di richiesta e di rilascio dei documenti autorizzativi degli interventi edilizi;
- le caratteristiche esterne (altezza, aspetto estetico) dei singoli edifici e le norme di vicinato (distacchi, arretramenti, distanze, i requisiti delle costruzioni e dei locali secondo la destinazione, ecc.);
- le norme igieniche d'interesse edilizio (altezze interne dei locali, aeroilluminazione, cortili, cavedi, fognature, allacciamenti, ecc.);
- le cautele da osservare durante l'esecuzione delle opere;
- la vigilanza comunale sull'esecuzione dei lavori; nonché le altre materie elencate nell'articolo 33 della Legge urbanistica.

### 78.3. Piani di adeguamento e di sviluppo della Rete di Vendita

I Piani della Rete di Vendita (PRV), redatti in adempimento a leggi nazionali (in particolare L. n.426/1971, L. n.524/1974, L. n.398/1976, L. n.416/1981 e successive integrazioni e modifiche) e regionali, e riguardanti la

pianificazione del settore commerciale e degli esercizi pubblici con riferimento alle implicazioni urbanistiche e territoriali, mirano a promuovere un più razionale assetto della rete distributiva.

A tal fine essi di norma comprendono:

- l'analisi conoscitiva della situazione esistente, volta a fornire un quadro completo dell'apparato commerciale operante nel territorio comunale, attraverso la identificazione degli esercizi commerciali, delle loro caratteristiche merceologiche e delle superfici di vendita;
- la determinazione dei fabbisogni della popolazione residente nel comune e della popolazione non residente ma gravitante sui servizi commerciali del comune, riferiti alla data di elaborazione del piano ed alla data di scadenza della sua validità;
- la definizione progettuale dei parametri caratteristici dello sviluppo della rete commerciale, per settore merceologico o di attività, ed eventualmente, per zone territoriali;
- la normativa tecnica di attuazione.

Il Piano (di sviluppo e adeguamento) della Rete di Vendita (previsto dalla Legge 426/1971 e successive integrazioni e modifiche) comprende di norma anche direttive per il settore dell'ambulante (in sede fissa e itinerante) ai sensi della Legge 398/1976.

#### Articolo 79

(Metodologia di Studio)

I Piani Urbanistici sono costituiti di norma da elaborati grafici (di supporto, di studio e di progetto), da relazioni scritte (di supporto e di progetto) e da norme tecniche di attuazione (generali od integrative).

Gli elaborati e la relazione di supporto documentano le indagini e gli studi settoriali, effettuati direttamente o forniti dal Committente, utilizzati dal Professionista per descrivere il quadro pianificatorio complessivo in cui s'inserisce il piano e per definire gli indirizzi per la sua progettazione.

Gli elaborati di studio concernono le analisi degli stati di fatto delle zone edificate, delle destinazioni d'uso dei servizi puntuali ed a rete, delle infrastrutture, della pianificazione subordinata, ecc.

Gli elaborati di progetto, la Relazione Tecnica illustrativa e le Norme Tecniche di Attuazione debbono essere redatti in modo che il Piano - di cui fanno parte integrante - produca gli effetti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dalla normativa locale, ove esistente.

Essi debbono illustrare - rendendoli comprensibili e di facile lettura - i criteri ispiratori del Piano ed i suoi obiettivi, le previsioni inerenti l'assetto del territorio, il sistema infrastrutturale e dei servizi, le destinazioni funzionali, l'individuazione delle zone con caratteri particolari, le modalità di intervento, e, quando la natura del piano lo richiede, la morfologia e la tipologia edilizia.

## Articolo 80

(Elaborati di progetto dei Piani Urbanistici)

80.1. Criteri informativi

Le prestazioni descritte all'articolo 76 comportano da parte del professionista la fornitura al committente di un Progetto di piano, ossia di un complesso organico di elaborati costituente l'oggetto dell'incarico. I vari tipi di piani e di programmi sono costituiti di norma dagli elaborati elencati nei paragrafi seguenti.

Il Professionista incaricato, quando a suo giudizio ne sussistono le condizioni, può proporre al Committente di modificare i contenuti dei piani e di ridurre il numero degli elaborati rispetto a quanto previsto di norma, concordando la corrispondente riduzione degli onorari determinati a norma dei successivi articoli. Analogamente si procederà quando da parte della Committenza vengano richieste minori prestazioni.

80.2 Piani Territoriali di Coordinamento

Secondo l'ampiezza del territorio, il Piano Territoriale va rappresentato: alla scala 1:50.000 (con tavole di sintesi al 100.000 e tavole di dettaglio al 25.000) per ambiti regionali e provinciali; alla scala 1:10.000 (con tavole di sintesi al 25.000 e tavole di dettaglio al 5.000) per ambiti sub-provinciali.

Gli elaborati di progetto debbono definire gli "ambiti di competenza" sia dell'Organo pianificatore sovracomunale che dei singoli Comuni e debbono concernere: il riassetto dell'ambiente, la tutela del patrimonio storico-artistico, l'azonamento sintetico, la viabilità, ed i trasporti collettivi nonché le attrezzature, le installazioni tecnologiche puntuali od a rete e le strutture (abitative e produttive) d'interesse sovracomunale; essi comprenderanno una tavola di sintesi dell'assetto territoriale proposto e delle previsioni principali ed una eventuale tavola delle previsioni immediatamente operative (cioè prevalenti sui Piani comunali e vincolanti per i privati).

Sono altresì elaborati di progetto le Norme di attuazione e la Relazione illustrativa.

Il Professionista è tenuto a documentare - nella stessa Relazione illustrativa oltre che in elaborati di supporto - le indagini e gli studi settoriali (geologici, inquinologici, agroforestali, industriali, commerciali, sull'abitazione, sulle infrastrutture ecc.) effettuati direttamente o comunque assunti a sostegno del Piano ed a "produrre" i relativi elaborati di studio (stati di fatto dell'urbanizzazione, della pianificazione in atto, della viabilità e del traffico, ecc.).

La Relazione deve illustrare, oltre ai criteri ispiratori del Piano, le proposte di assetto, le previsioni principali, le modalità operative, le eventuali priorità e correlazioni, ecc.

Le Norme di attuazione, oltre alle disposizioni generali sull'efficacia, le modalità applicative e l'attuazione del Piano, debbono concernere:

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- a) l'assetto territoriale proposto (tutela dell'ambiente, infrastrutture stradali e tecnologiche, attrezzature e strutture di livello sovracomunale);
- b) le direttive per la redazione del PRG (limiti di competenza, dimensionamento, tipologie zonizzative, standard urbanizzativi, modalità attuative), con i criteri specifici per lo studio, la pianificazione ed il recupero delle zone A;
- c) le norme transitorie e di salvaguardia.

### 80.3. Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e Programmi di Fabbricazione

#### 80.3.1. Piani Regolatori Comunali (PRG)

Il progetto di PRG comprende di norma i seguenti elaborati:

- Stato di fatto:

1) Tavola di inquadramento regionale (in scala 1:50.000).

Deve evidenziare la collocazione del Comune in rapporto ai centri vicini e le reti delle principali vie di comunicazione regionali e nazionali.

2) Corografia dello stato di fatto (in scala 1:25.000).

Deve indicare l'attuale struttura insediativa del territorio comunale nel contesto dei comuni contermini, visualizzando i confini comunali e la viabilità intercomunale.

3) Planimetrie dello stato di fatto (in scala non inferiore ad 1:10.000).

Di norma debbono evidenziare: l'altimetria e le caratteristiche geomorfologiche del territorio; la destinazione d'uso e lo stato di fatto degli insediamenti esistenti con riferimento alle condizioni igienico-sanitarie; l'indicazione delle aree di proprietà del demanio statale, provinciale e comunale; l'indicazione degli immobili soggetti a tutela monumentale e paesistica e delle zone sottoposte a vincoli di altra natura; l'indicazione delle reti dei servizi canalizzati e dei vari impianti tecnologici e dei servizi pubblici in generale; la suddivisione del territorio in zone omogenee (in scala non inferiore al 5.000) ai sensi dell'articolo 2 del D.I. 2 aprile 1968, l'indicazione delle parti urbanizzate e non urbanizzate del territorio; l'indicazione della rete distributiva commerciale in atto; le vocazioni e l'uso del suolo, ai fini agricoli forestali ed estrattivi.

Progetto di PRG:

4) Corografia dello schema di organizzazione del territorio comunale (in scala 1:25.000).

Deve indicare in modo sintetico gli elementi costitutivi della pianificazione proposta, con particolare riferimento alla rete principale delle comunicazioni, alle zone edificabili, alle aree o zone per attrezzature e servizi di uso pubblico ed alle zone inedificabili.

5) Piano delle zone omogenee (in scala non inferiore a 1:10.000).

Redatto, ai sensi del D.I. 2 aprile 1968, per la verifica degli standard, per la corretta applicazione delle norme sulle distanze (tra i fabbricati, dai confini e dai fili stradali) e per la disciplina degli indici di utilizzazione del suolo.

6) Piano di azionamento (in scala non inferiore ad 1:5.000).

Planimetria (in scala non inferiore al 5.000) contenente: la suddivisione del territorio secondo le destinazioni previste, l'indicazione delle aree destinate ad uso pubblico o sottoposte a speciali vincoli; con particolare riferimento ai complessi e agli immobili di valore storico, artistico ed ambientale; l'ubicazione delle sedi degli edifici pubblici e di uso pubblico; le opere ed impianti di interesse generale e collettivo e la strutturazione dell'apparato distributivo.

7) Piano della viabilità (in scala non inferiore ad 1:5.000).

Planimetria (in scala non inferiore al 5.000) indicante la rete stradale principale e le altre vie di comunicazione esistenti e proposte.

8) Progetto di verifica degli standard urbanistici. Va redatto per singole zone omogenee nonché per l'abilitato nel suo insieme, con la quantificazione analitica delle aree residenziali, di quelle produttive e di quelle di uso pubblico, al fine di effettuare la verifica degli standard urbanistici.

9) Tavola operativa (in scala non inferiore ad 1:5.000).

Planimetria (in scala non inferiore al 5.000) dell'intero territorio comunale, indicante la delimitazione delle aree e degli ambiti da assoggettare ad intervento pianificatorio preventivo mediante la predisposizione di strumenti attuativi (PP, PZ, PL, PLU, PIP, PR).

10) Norme Tecniche di Attuazione.

Devono illustrare la simbologia adotta negli elaborati grafici e definire i vincoli, le prescrizioni e le modalità attuative degli interventi (diretti ed indiretti) previsti dal Piano Regolatore.

11) Relazione Tecnica Illustrativa. Contiene:

- a) l'analisi dello stato di fatto del territorio nei suoi aspetti generali e in quelli particolari attinenti alla struttura del territorio urbano ed extraurbano, con particolare riferimento agli aspetti demografici e socio-economici e con l'indicazione dei principali problemi e delle esigenze conseguenti;
- b) i dati quantitativi relativi alle previsioni di nuovi insediamenti residenziali e produttivi ed il reperimento delle aree per i servizi e le attrezzature, necessari per soddisfare i fabbisogni pregressi ed insorgenti in relazione agli standard nazionali e regionali;
- c) i criteri generali per la strutturazione degli insediamenti esistenti e previsti, ai fini dello sviluppo delle attività socio-economiche.

### 80.3.2. Programma di fabbricazione (PF)

Il progetto di PF comprende di norma i seguenti elaborati i cui contenuti corrispondono a quelli descritti per il PRG:

- 1) Tavola d'inquadramento regionale;
- 2) Corografia dello stato di fatto del territorio comunale;
- 3) Corografia dello schema organizzativo del territorio comunale;
- 4) Piano delle zone omogenee, con verifica degli standard urbanistici;
- 5) Programma di Fabbricazione con indicazione delle previsioni stadali principali e la delimitazione degli ambiti soggetti a pianificazione attuativa preliminare;

- 6) Relazione illustrativa;
- 7) Norme urbanistiche (che sono delle Norme tecniche attuative semplificate).

#### 80.3.3. Piani Regulatori Intercomunali (PRGI)

Il progetto di PRGI comprende di norma gli stessi elaborati elencati nei precedenti articoli, i quali vengono però riferiti al territorio complessivo dei Comuni considerati.

#### 80.3.4. Piani Regulatori Speciali (o di settore) Comunale e/o Intercomunali (PRS).

I Piani regolatori di settore, comunali (PESC) od intercomunali (PRSI), concernono un determinato settore d'intervento, come: la tutela del paesaggio e dell'ambiente, la rete viaria e del trasporto pubblico, le attrezzature ed i servizi di pubblico interesse, lo sviluppo industriale, l'edilizia pubblica, ecc.

Un piano di settore è costituito da elaborati grafici (di supporto, di studio e di progetto), da una relazione illustrativa e da eventuali Norme di attuazione.

Detti elaborati concernono il settore d'intervento considerato per il territorio indicato (comunale od intercomunale) e debbono adottare le scale di rappresentazione più idonee alla comprensione ed alla lettura delle proposte formulate.

#### 80.4. Piani Attuativi (PA)

##### 80.4.1. Piani Particolareggiati (PP), Piani di Lottizzazione (PL) e Piani di Recupero (PR).

Il progetto si compone di norma dei seguenti elaborati:

- Stralcio del PRG e del ppa, con la determinazione dell'ambito territoriale oggetto del PA;
- Planimetria d'inquadrimento del PA nel territorio comunale;
- Planimetrie per la descrizione analitica dello stato di fatto degli immobili compresi nell'ambito del piano (1:1.000, 1:2.000);
- Planimetrie per la individuazione degli immobili e degli spazi pubblici e privati aventi caratteristiche storiche, artistiche, ambientali, con specificazione di quelli già assoggettati a vincoli di legge (1:1.000);
- Planimetrie di progetto del PA con i contenuti previsti dall'articolo 77.3 (1:1.000 ed 1:500);
- Grafici indicanti i profili altimetrici, i tipi architettonici degli edifici, le sezioni delle sedi stradali, le sistemazioni a verde o speciali di particolari zone, in scala 1:500 o 1:200;
- Piano, su mappa catastale, dei comparti edilizi e delle unità minime di intervento, corredato di elenchi descrittivi delle proprietà da espropriare o da vincolare;
- Piano delle demolizioni da effettuare per l'attuazione del PP;

- Relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri di impostazione e di sviluppo del Piano e degli altri contenuti non rappresentabili graficamente riportati dai precedenti articoli;
- Relazione sommaria di spesa.

#### 80.4.2. Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (PZ) e Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP)

Il progetto si compone dei seguenti elaborati:

- stralcio del PRG, del ppa con la delimitazione del Piano;
- planimetrie per la descrizione analitica dello stato di fatto degli immobili compresi nel perimetro del Piano;
- mappa catastale con la individuazione delle zone a diversa destinazione funzionale, corredata dagli elementi catastali descrittivi delle proprietà da vincolare;
- relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri di impostazione e di sviluppo del Piano e degli altri contenuti non rappresentabili graficamente riportati dai precedenti articoli.

Quando il PZ deve produrre gli effetti di Variante al PRG, agli elaborati precedenti va aggiunta una planimetria di Variante al PRG con i contenuti riportati all'art. 77/3.1.

#### 80.4.3. Piano di adeguamento agli standards urbanistici di insediamenti spontaneamente sorti.

Deve avere contenuti indicati dalle leggi nazionali e regionali in materia. Gli elaborati scritti e grafici saranno tutti quelli necessari allo scopo e comunque elencati nella Convenzione d'incarico.

#### 80.4.4. Piani attuativi di settore.

Gli elaborati sono di norma quelli dei PP, con gli adeguamenti allo specifico tema della richiesta.

### 80.5. Piani Esecutivi di Piani di Zona e di Piani per gli Insediamenti Produttivi.

Sono costituiti di norma dagli stessi elaborati progettuali previsti per i Piani Particolareggiati.

### 80.6. Programma pluriennale di Attuazione (ppa)

Comprende di norma i seguenti elaborati:

- planimetria in scala non inferiore ad 1:5.000, con l'individuazione delle aree interessate agli interventi, delle modalità di intervento, nonché dei Piani Attuativi e dei progetti di opere pubbliche da predisporre;
- elenchi degli interventi, dei progetti di opere pubbliche e dei Piani Attuativi da predisporre;
- relazione illustrativa sugli obiettivi specifici del ppa, sul dimensionamento degli interventi, sui criteri e gli indirizzi per l'attuazione, nonché sugli altri contenuti non rappresentabili graficamente.

### 80.7. Regolamento Edilizio (RE)

Deve contemplare tutti gli argomenti elencati dall'art.33 della Legge Urbanistica, e dev'essere comunque coordinato:

- alle Norme Tecniche di Attuazione, nel caso di Comuni dotati di PRG;
  - alle Norme urbanistiche, nel caso di Comuni dotati di PF;
- alle quali viene demandata la disciplina di tutti gli aspetti urbanistici.

### 80.8. Piano della Rete di Vendita (PRV)

Deve avere i contenuti indicati dalle leggi nazionali e regionali che regolamentano lo sviluppo del settore, con l'approfondimento richiesto dalla consistenza della rete commerciale, dalla dimensione demografica, dalle peculiarità socio-economiche del Comune e della sua area di gravitazione.

Gli elaborati del PRV consistono in:

- una Relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell'apparato distributivo, delle analisi effettuate, degli obiettivi nonché delle scelte progettuali operate, con particolare riferimento alla determinazione dei parametri quantitativi (contingenti di superficie di vendita a disposizione, superfici minime di vendita a disposizione, superfici minime di vendita degli esercizi, distanze minime) che regolamentano lo sviluppo futuro;
- le Norme tecniche di attuazione, con le eventuali direttive di ordine urbanistico-edilizio;
- una o più tavole che rappresentino alla scala opportuna e con i necessari riferimenti al piano urbanistico;
- lo stato di fatto della rete distributiva e degli esercizi pubblici;
- l'eventuale articolazione del Comune in zone commerciali;

- le previsioni riguardanti lo sviluppo futuro, nonché eventuali infrastrutture urbanistiche di supporto.

#### Articolo 81

(Obblighi del Committente)

Il Committente deve fornire al Professionista incaricato la Deliberazione Programmatica contenente gli orientamenti e le linee di indirizzo politico-amministrativo e tutto il materiale necessario per lo svolgimento dell'incarico, definito d'accordo con lo stesso Professionista e con la sua assistenza e consulenza.

In particolare il Committente deve fornire, alle varie scale necessarie, tutto il materiale topografico e cartografico aggiornato, compreso quello catastale; lo stato di fatto aggiornato degli aggregati urbani; i dati inerenti agli impianti, alle attrezzature ed infrastrutture esistenti o progettate nell'ambito oggetto dell'incarico; la documentazione relativa ai caratteri geologici, sismici, idrologici e naturalistici del territorio interessato (con particolare riguardo alle esistenti situazioni di rischio sismico e geologico), nonché quella relativa alle situazioni ed alle fonti di inquinamento; tutti i dati statistici relativi alla demografia, alle attività economiche e produttive, alle condizioni economico-sociali della popolazione, alla consistenza del patrimonio edilizio ed alla attività edilizia, riferiti ad un periodo di tempo da convenire; alla intensità delle correnti di traffico veicolare ed agli spostamenti pendolari per motivi di studio, di lavoro ed operativi, ed all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico; l'elenco-corredato delle necessarie informazioni - dei beni storici, architettonici, artistici ed ambientali, vincolati o non ai sensi di Legge.

Il Committente deve inoltre fornire al Professionista, il Programma di Sviluppo Socio-Economico (ove esista) per l'ambito territoriale oggetto dell'incarico o gli esistenti studi ed analisi settoriali atti a determinare le previsioni di sviluppo del territorio da pianificare. Nel caso di Piani Attuativi, deve fornire inoltre le mappe catastali aggiornate dall'ambito territoriale oggetto del Piano, nonché l'elenco ed i dati catastali delle proprietà da vincolare e da espropriare.

Qualora tali materiali non siano disponibili, il Committente deve fornire al Professionista l'assistenza e l'apporto collaborativo di Specialisti scelti d'accordo con il Professionista e da lui coordinati, per i settori nei quali se ne ravvisi maggiormente l'esigenza, secondo accordi da definirsi all'atto dell'incarico. Qualora il Committente affidi al Professionista l'incarico di reperire, raccogliere, elaborare e fornire i materiali, i dati e le informazioni di cui ai commi precedenti, il compenso da corrispondere al Professionista va aggiunto a quelli previsti dal successivo art.82 e verrà concordato a discrezione su proposta del Professionista stesso.

**Articolo 82**  
(Competenze del Professionista)

**82.1. Specificazione delle competenze**

Al Professionista incaricato competono, oltre agli onorari, le maggiorazioni concordate, gli eventuali compensi aggiuntivi ed il rimborso delle spese.

Gli onorari, a seconda delle modalità di determinazione, vengono distinti in:

- a) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;
- b) onorari a discrezione, ossia a criterio del Professionista;
- c) onorari a vacanza, ossia in ragione del tempo impiegato.

Gli onorari di cui ai successivi punti, i compensi aggiuntivi ed il rimborso delle spese, costituiscono il corrispettivo di tutta la prestazione fino alla consegna degli elaborati definitivi, inclusa l'assistenza durante l'iter di approvazione del Piano.

Essi comprendono tutto quanto è dovuto al Professionista per l'espletamento dell'incarico, restando a suo carico tutte le spese d'ufficio, di personale d'ufficio (sia di concetto che d'ordine), di cancelleria e di disegno, in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Non comprendono invece le prestazioni professionali relative all'istruttoria locale del Piano, quali l'esame delle osservazioni od opposizioni, la stesura delle controdeduzioni, la redazione delle tavole di modifica e d'integrazione degli elaborati di progetto del Piano. Tali prestazioni vanno compensate a parte, con onorario a discrezione od a vacanza da concordare con il Committente.

Vanno parimenti compensate a parte tutte le prestazioni relative ad elaborazioni, previste eventualmente da normative locali eccedenti quelle elencate e descritte dall'art.80.

**82.2 Composizione degli onorari**

**82.2.1. Onorario base**

Per ciascuna tipo di Piano o Programma oggetto dell'incarico l'onorario base viene determinato come somma di tutte od alcune delle "quote" seguenti:

- A: una quota proporzionale all'estensione del territorio pianificato, espressa in f. per ha;
- B: una quota proporzionale al peso insediativo, rappresentata dal numero più alto tra: quello degli abitanti residenti aumentato di quelli insediabili; quello dei vani censiti aumentato di quelli delle espansioni previste; quello degli addetti alle "unità locali" aumentato di quelli insediabili, espressa in f. per unità;
- C: una quota afferente alla struttura insediativa e perciò proporzionale al numero di Centri abitati e di Nuclei Abitati censiti nel territorio pianificato, espressa in f. per unità;
- D: una quota proporzionale al complesso delle volumetrie esistenti e di progetto, espressa in f. per mc.

- E: una quota proporzionale al numero degli esercizi di vendita (commercio in sede fissa ed ambulante, edicole su suolo pubblico, esercizi pubblici) esistenti all'atto dell'incarico nonchè alla superficie di vendita-esistente e progettata dai diversi tipi di esercizi.

Le tabelle 14A, 14B, 14C, 14D e 14E, designano, per le diverse prestazioni, le quote che formano l'onorario in relazione ai valori dei parametri di riferimento.

Per valori intermedi dei parametri si opera per interpolazione lineare.

Per valori superiori o inferiori a quelli indicati nelle tabelle, il valore unitario dell'onorario è determinato discrezionalmente e deve essere preventivamente concordato con il committente.

In ogni caso per parametri inferiori al minimo indicato, il valore unitario dell'onorario non potrà essere inferiore a quello corrispondente a detto parametro minimo, nè potrà essere superiore al doppio.

Per parametri superiori ai massimi indicati, il valore unitario dell'onorario non potrà essere superiore a quello corrispondente a detto parametro massimo.

#### 82.2.2. Maggiorazioni

All'onorario base devono essere applicate le seguenti maggiorazioni afferenti alle caratteristiche del territorio, quando le stesse rendano più complessa la prestazione:

- 1: l'andamento altimetrico del terreno o la presenza di elementi naturali od artificiali particolarmente vincolanti (fiumi, ferrovie e simili, edifici monumentali, ecc.);
- 2: la presenza di zone di rischio geologico o sismico, di zone franose o instabili;
- 3: per la complessità di problemi derivanti dalla particolare struttura e condizione economica;
- 4: l'elevata intensità del traffico urbano o dei movimenti di pendolari;
- 5: la presenza di ampie zone di rinnovamento urbano e/o di ristrutturazione urbanistico-edilizia;
- 6: la presenza di ambiti aventi rilevanza storica, artistica, architettonica, ambientale e tipologica, che richiedono provvedimenti di salvaguardia, conservazione, restauro;
- 7: l'entità delle previsioni di sviluppo delle strutture insediative.
- 8: nel caso di Piani Attuativi, la richiesta da parte del Committente di un elevato grado di specificazione delle tipologie edilizie e delle morfologie costruttive.

Ciascuna delle caratteristiche elencate dall'1 al 8 comporta una maggiorazione dell'onorario-base dal 10 al 30 per cento e sono cumulabili sino ad un massimo complessivo del 50% dell'onorario.

Le caratteristiche da considerare e le percentuali di maggiorazione da computare devono essere concordate con il Committente all'atto dell'incarico.

### 82.3. Modalità di calcolo degli onorari

#### 82.3.1. Piani Territoriali

##### 82.3.1.1. Piani Territoriali di Coordinamento

Gli onorari si determinano sommando le quote A, B, C di cui all'art.82.2.1. L'importo degli onorari si calcola applicando le quote indicate nella tabella 14A.

##### 82.3.1.2. Piani Territoriali di Settore

L'onorario professionale di un Piano Territoriale di settore è una percentuale (dal 20% al 50%) dell'onorario relativo al PT di Coordinamento, come calcolato al paragrafo precedente. La percentuale va fissata in rapporto alla complessità dei problemi settoriali oggetto dell'incarico e va concordata tra Professionista e Committente all'atto dell'incarico.

#### 82.3.2. Piani Regolatori Generali, Comunali ed Intercomunali, Programmi di Fabbricazione.

##### 82.3.2.1. Piani Regolatori Generali Comunali

Gli onorari si determinano sommando la quota A, la quota B e la quota C di cui all'art.82.2.1.

L'importo degli onorari si calcola applicando le quote indicate nella tabella 14B.

##### 82.3.2.2. Programmi di fabbricazione

L'onorario professionale viene fissato in una quota pari al 60% dell'onorario relativo al PRG.

Nel caso che leggi regionali equiparino contenuti e validità fra PRG e PF i compensi per il PF sono gli stessi del PRG.

##### 82.3.2.3. Piani Regolatori Generali Intercomunali

L'onorario professionale si ottiene facendo la media tra:

- la somma degli onorari relativi ai PRG comunali, ciascuno calcolato separatamente con i criteri del paragrafo precedente;
- l'onorario spettante ad un PRG unitario, che consideri l'intero territorio intercomunale e l'insieme degli abitati, come se costituissero un unico Comune.

##### 82.3.2.4. Piani Regolatori Speciali (o di settore) Comunali

L'onorario professionale di un Piano speciale è una percentuale (dal 20% al 50%) dell'onorario relativo al PRG come calcolato al paragrafo 3.2.1.

La percentuale va fissata in rapporto alla complessità dei problemi settoriali oggetto dell'incarico e va concordata tra Professionista e Committente all'atto dell'incarico.

### 82.3.3. Piani Attuativi

#### 82.3.3.1. Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione e Piani di Recupero

Gli onorari si determinano sommando le quote A,B,D di cui al punto 82.2.1 indicate nella tabella 14C.

Per gli incarichi di redazione di PP e di PR il cumulo delle maggiorazioni previste dall'art. 82.2.2 può raggiungere ma non superare il 100% dell'onorario come sopra determinato.

#### 82.3.3.2. I Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare e per gli Insedimenti Produttivi

Gli onorari si determinano come per il Piano Particolareggiato, ridotti al 60%. Nel caso in cui sia prevista ad opera dello stesso professionista la successiva specificazione mediante Piani esecutivi, l'onorario si riduce al 40%. Ai fini della quantificazione del parametro relativo alla quota D (volume), per interventi espressi in superfici lorde il volume virtuale si determina moltiplicando dette superfici per 4,50.

#### 82.3.3.3. Piani Esecutivi di Piani di Zona per l'Edilizia Economica Popolare e per gli Insedimenti Produttivi

Gli onorari si determinano come per i Piani Particolareggiati ridotti al 90%. Ai fini della quantificazione del parametro relativo alla quota D (volume), per interventi espressi in superfici lorde, il volume virtuale si determina moltiplicando dette superfici per 4,50.

#### 82.3.3.4. Piano di adeguamento agli standards urbanistici di insediamenti spontaneamente sorti.

Valgono le norme per i Piani Particolareggiati di cui al precedente 82.3.3.1.

#### 82.3.3.5. Piani attuativi di settore

Valgono le norme per i Piani Particolareggiati come le parzializzazioni da concordare preventivamente con le committenze sulla base delle prestazioni richieste.

#### 82.3.4. Programma Pluriennale di Attuazione

Gli onorari per il Programma Pluriennale di Attuazione saranno determinati in modo discrezionale mediante convenzione, preventivamente concordata con la committenza, ai sensi dell'art.14, titolo III.

#### 82.3.5. Regolamento Edilizio

L'onorario professionale è determinato in rapporto al numero degli abitanti residenti e insediabili, secondo i parametri definiti dalla tabella 14D.

#### 82.3.6. Piani di adeguamento e sviluppo della Rete di Vendita

L'onorario professionale per il Piano della Rete di Vendita va determinato sommando due termini:

- il primo riferito al numero di esercizi appartenenti al settore merceologico per il quale viene redatto il Piano;

— il secondo riferito alla superficie di vendita degli esercizi. Tale somma va adeguata in funzione del numero di esercizi esistenti, secondo i coefficienti riportati nella tabella 14E.

Il numero di esercizi sarà quello esistente alla data di incarico; i banchi di ambulanti autorizzati ad operare nel comune saranno computati come esercizi esistenti in sede fissa e con una superficie convenzionale pari a mq. 50 per ogni banco. Analogamente si procederà nel caso di edicole su suoli pubblici e nel caso di pubblici esercizi.

Se l'incarico comprende contemporaneamente l'elaborazione di tutti i piani inerenti l'urbanistica commerciale (Piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, piano degli esercizi pubblici, piano delle rivendite di giornali e riviste, ecc.) l'onorario viene determinato sommando gli importi calcolati separatamente per ciascun settore, valendo per ciascuno la disposizione di cui al precedente comma, ed applicando all'importo così ottenuto una riduzione del 20%. Nel caso venga assegnato un incarico per la elaborazione di un Piano attinente solo una parte del settore commerciale (anche in variante parziale di Piani vigenti) o degli esercizi pubblici, l'onorario si ottiene moltiplicando l'importo determinato per la parte da elaborare (ai sensi del presente paragrafo) per il coefficiente 1.1.

#### 82.4. Compensi aggiuntivi

Compete al Professionista un compenso aggiuntivo agli onorari per le prestazioni inerenti:

- a) alle modifiche che il Committente gli chiede di apportare alla bozza di un Piano già assentita od al progetto definitivo di Piano, comunque esse siano motivate (nuove direttive del Committente, nuove leggi, nuova delimitazione del territorio, accoglimento di osservazioni ed opposizioni, ecc.);
- b) al coordinamento di esperti settoriali;
- c) alla collaborazione, alla redazione del Programma Socio-Economico, qualora sia contestuale alla redazione del Piano oggetto dell'incarico;
- d) al reperimento, elaborazione e fornitura di materiali, dati ed informazioni necessari all'assolvimento del mandato, qualora il Committente non sia in grado di fornirli e ne incarichi il professionista.

I compensi aggiuntivi verranno determinati come segue:

- per le prestazioni a): a vacazione oppure in percentuale dell'onorario valutato a norma dei precedenti articoli, entro il limite del 15% della quota afferente alla fase di elaborazione nella quale si verifica la modifica, secondo la disaggregazione previste dal successivo art. 83.1.;
- per le prestazioni b): in percentuale dell'onorario valutato a norma dei precedenti articoli, entro il limite del 5%;
- per le prestazioni c): in percentuale dell'onorario valutato a norma dei precedenti articoli, entro il limite del 5%;
- per le prestazioni d): secondo un criterio a discrezione da concordarsi preventivamente su proposta del Professionista.

### 82.5. Onorari a tempo

In aggiunta agli onorari previsti dagli articoli che precedono, spettano al Professionista i compensi a tempo per le prestazioni elencate all'art. 12 (in quanto applicabili) e per tutte quelle altre prestazioni non elencate nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione.

Sono in particolare da computarsi a vacazione le prestazioni per:

- a) i convegni informativi con il Committente o con altri (Enti o persone) per la definizione delle problematiche, l'individuazione degli obiettivi del Piano, la formulazione delle proposte, l'adozione del Piano e l'assistenza durante l'istruttoria locale;
- b) i calcoli di aree, i frazionamenti, la formazione dei piani parcellari di esproprio e degli elenchi di espropriazione;
- c) i preventivi occorrenti alla compilazione di piani finanziari.

Per gli onorari a tempo valgono le disposizioni dell'art. 13.

### 82.6. Conglobamento degli onorari a tempo e delle spese

Il Professionista ha facoltà di conglobare gli onorari a tempo di cui all'articolo precedente e le spese da rimborsare di cui all'art. 4 (ad esclusione dei punti 8,9 e 10) in un compenso forfettario commisurato agli onorari a quantità comprensivi delle maggiorazioni e dei compensi aggiuntivi, secondo le percentuali della tabella 15.

Per onorari intermedi la percentuale di conglobamento viene determinata per interpolazione lineare.

## Articolo 83

(Disposizioni varie)

### 83.1. Disaggregazione degli onorari

Gli onorari determinati a norma degli articoli precedenti aumentati dei compensi aggiuntivi, vengono convenzionalmente attribuiti alle successive fasi di elaborazione dell'incarico secondo le seguenti aliquote:

- a) approccio preliminare per l'inventario del materiale esistente, per la ricognizione di massima del territorio, per l'individuazione degli aspetti dell'incarico che presentano particolare complessità, per la formulazione di un programma di lavoro, per il calcolo dell'onorario e la stesura del disciplinare: 0,05%
- b) elaborati di supporto, definizione delle problematiche, individuazione degli obiettivi, proposte di schemi settoriali e d'insieme: 0,25%
- c) bozze delle tavole di progetto e dello schema delle norme: 0,35%
- d) progetto definitivo del Piano: 0,30%
- e) assistenza durante l'iter di approvazione: 0,05%

### 83.2. Rateizzazione dei compensi

La corresponsione dei compensi ha luogo in rate successive da erogarsi: la prima, a titolo di acconto, al conferimento dell'incarico e le altre al completamento delle fasi di assolvimento dell'incarico previste dal precedente art.83.1.

Ciascuna rata è commisurata alle seguenti percentuali del complesso dei compensi di cui al capoverso precedente:

|  |        |
|--|--------|
| - al conferimento dell'incarico  | il 15% |
| - alla presentazione di schemi settoriali e d'insieme del Piano                                  | il 15% |
| - alla presentazione delle bozze delle tavole di Piano e delle N.T.A.                            | il 35% |
| - alla consegna del progetto definitivo del Piano  | il 30% |
| - alla approvazione del Piano e comunque non oltre 1 anno dalla consegna del progetto definitivo | il 5%  |

#### Articolo 84

(Prestazioni di consulenza)

Tra le prestazioni urbanistiche rientrano quelle di consulenza, quando l'assolvimento dell'incarico da parte del Professionista comporta:

- l'elaborazione disciplinare di temi specifici e definitivi, inerenti o non inerenti ad ambiti territoriali oggetto di piani urbanistici per i quali sia in atto altro incarico professionale;
- la formulazione di criteri ed indirizzi per l'impostazione e lo sviluppo di piani o programmi urbanistici;
- la formulazione di pareri sull'applicazione delle normative vigenti.

Tali prestazioni sono da compensare a discrezione, a norma dell'art.14.

#### Classe XIII

##### TOPOGRAFIA

#### Articolo 85

(Campo delle prestazioni)

Rientrano in questa classe le operazioni per lavori topografici planimetrici, altimetrici, a carattere autonomo, a carattere preliminare e di fondamento a progetti relativi ad altre classi.

- Tali operazioni hanno per oggetto:

I) - Operazioni di coordinamento per l'esecuzione di rilievi terrestri di grande e media estensione e per la determinazione di punti di appoggio fotogrammetrici:

I/A - triangolazioni locali collegate alla rete IGM od indipendenti, determinazione di punti per intersezione diretta, laterale, inversa, con calcolo e compensazione;

I/B - misure di piccole basi con metodi diretti o indiretti;

I/C - rilievo di poligoni di alta e media precisione mediante teodolite e misure dirette od indirette dei lati;

I/D - livellazione di precisione con o senza allacciamento alla rete IGM.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

II) - Operazioni di rilevamento terrestre con metodi celerimetrici:

II/A - rilievo dei punti di dettaglio;

II/B - rilievo di terreni e di abitati.

III) - Operazioni di collaudo, di rilevamento fotogrammetrico aereo o terrestre:

III/A - assistenza stesura del capitolato di appalto;

III/B - verifica modalità di volo;

III/C - controllo operazioni di rilevamento della rete di appoggio a terra;

III/D - controllo operazioni di restituzione (orientamento relativo ed assoluto del modello, restituzione planimetrica ed altimetrica);

III/E - controllo quantitativo e qualitativo sul terreno mediante operazioni di misura di angoli, distanze e dislivelli e verifica della corretta rappresentazione dei particolari richiesti dal capitolato.

IV) - Rilievo di fabbricati.

V) - Prestazioni particolari.

Per i lavori di cui ai paragrafi I e II le modalità di esecuzione del rilievo e le tolleranze sono fissate nel capitolato di appalto o nella lettera d'incarico d'accordo fra il professionista ed il committente.

#### Articolo 86

(Classificazione dei terreni)

I terreni su cui vengono effettuate le operazioni sono classificati come segue:

a) terreni nudi o poco alberati, con fabbricati isolati, con rade intersezioni di corsi d'acqua, strade e linee di confine;

b) terreni alberati o vignati, con gruppo di fabbricati, con frequenti intersezioni di corsi d'acqua, strade e linee di confine;

c) terreni paludosi od accidentati; con numerosi ed estesi gruppi di fabbricati; boscosi o fittamente cespugliati; intersecati da numerosi corsi d'acqua, strade o linee di confine.

Ogni classe si divide nelle seguenti sottoclassi:

1) pianura;

2) collina o bassa montagna;

3) alta montagna.

#### Articolo 87

(Rilievi tacheometrici di terreni ed abitati)

Comprendono il rilevamento tacheometrico delle planimetrie con indicazione di tutti gli elementi topografici rilevanti (fabbricati e manufatti in genere, strade, corsi d'acqua, ecc.; esclusi il rilievo e la rappresentazione degli interni dei fabbricati) e delle quote altimetriche.

## Articolo 88

(Rilievo di fabbricati)

La prestazione comprende il rilievo e la rappresentazione grafica dei fabbricati in tutti i loro elementi planimetrici ed altimetrici (piante, sezioni, prospetti, dettagli).

## Articolo 89

(Prestazioni particolari)

Riguardano i tracciamenti con picchettazione di: linee elettriche, acquedotti, teleferiche, ferrovie, strade, canali e similari; nonché la compilazione di planimetrie e dei profili longitudinali in scala 1:1000 e di 1:100; la misura in andata e ritorno con triplometro.

Riguardano altresì: le livellazioni di precisione (con tolleranza massima in chiusura di 6 m/m/Km) e di alta precisione (con tolleranza massima in chiusura di 2 m/m/Km); la canneggiata con triplometri per la misura lineare lungo il tracciato prestabilito, o la determinazione della distanza con nastro metallico, con controllo in andata e ritorno; la picchettazione per cavalletti o pali, in base a piante fornite dal Committente, con l'apposizione di picchetti in corrispondenza di punti prestabiliti, da eseguirsi partendo da esistenti picchetti al vertice; la misura di angoli lungo poligoni già tracciati eseguita con tacheometro.

## Articolo 90

(Onorari)

Gli onorari per le prestazioni della presente classe sono da calcolarsi a tempo ed a quantità: la direttiva, l'organizzazione e la responsabilità dell'incarico vengono compensate a quantità in base alla tabella 16. Il tempo impiegato, sia in campagna, che in studio dal professionista incaricato o dai suoi sostituti e dal personale di aiuto, di concetto e d'opera, è compensato in base alla tabella 21.

Gli onorari vanno integrati con i rimborsi spesa, di cui all'articolo 4 e con i compensi integrativi di cui all'articolo 12 applicando le modalità stabilite nei punti che seguono:

a) se il lavoro interessa terreni di natura varia, l'onorario totale è costituito dalla somma dei compensi parziali relativi alla natura dei vari appezzamenti, in base alle indicazioni di tabella;

b) per la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali e per la redazione dei tipi con indicazioni di strade, piazze e spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, il compenso previsto nella tabella 16 per rilievi tacheometrici va aumentato del 50 per cento;

c) per la formazione di tipi planimetrici in base a planimetrie esistenti, od a mappe del nuovo catasto, il compenso va ridotto al 35 per cento di quello previsto nella tabella per i rilievi;

d) per la formazione di piani o tipi parcellari, frazionamenti e cabrei colonici, desunti da rilievi originali, gli onorari della tabella 16 per i rilievi tacheometrici possono essere aumentati a discrezione fino al doppio. In caso di lottizzazione per vendite, per la quale occorra descrizione particolareggiata di frazionamento, tipi per atti notarili, ecc., tale aumento discrezionale può essere fino a tre volte;

e) la formazione di tipi ed il computo di aree fabbricabili negli abitati vanno compensati a discrezione;

f) i rilievi e disegni di strisce di terreno per studi e progetti di tracciati stradali, canali, acquedotti, elettrodotti e simili vengono compensati con gli onorari di tabella 16 aumentati del 20 per cento, ed applicati alla larghezza della striscia rilevata, con un minimo di m. 30;

g) il tracciamento di gallerie e di condotte; la determinazione di spianamenti; le triangolazioni geodetiche e le trilaterazioni; la misura di basi oltre i 100 metri; i trasporti di coordinate, le stazioni astronomiche; le misure di gravità; le operazioni di controllo degli spostamenti di grandi manufatti con operazioni topografiche di alta precisione anche ai fini di collaudo e di determinazione di deformate, con i relativi calcoli, vanno compensati a discrezione;

h) ogni monografia di caposaldo con raffigurazione prospettica e fotografica viene compensata a parte con gli importi previsti nella tabella 16;

i) ogni particella rilevata con indicazione dei confini di proprietà e delle colture viene compensata a parte con gli importi previsti nella tabella 16;

l) i compensi per prestazioni parziali relative ai rilievi tacheometrici dell'articolo 89 sono determinati, rispetto all'intero compenso previsto in tabella 16 nel seguente modo:

1) solo lavoro altiplanimetrico di campagna 65 per cento;

2) solo lavoro altiplanimetrico di studio 40 per cento;

3) solo lavoro planimetrico (operazioni di campagna e di studio) 70 per cento;

m) i compensi per tracciamenti, con picchettazione di linee elettriche, acquedotti, teleferiche, ferrovie, comprendono i calcoli relativi alla compilazione del profilo longitudinale e della planimetria ed i disegni relativi quotati in scala 1:1000 per le distanze, e di 1:100 per le altezze;

n) i tracciamenti di strade, canali e simili in base a progetto comprendono l'apposizione di picchetti, nel numero e nella posizione più opportuni, la livellazione tacheometrica dell'asse; la picchettazione delle curve; la misura con triplometro in andata e ritorno; il disegno del profilo longitudinale quotato, in scala da 1:1000 o di 1:2000. Le prestazioni relative vengono compensate in base alla lunghezza del tracciato da picchettare, misurata lungo l'asse, con gli onorari della tabella 16. Per le lunghezze fino ad un Km i compensi sono determinati a tempo. In aggiunta devono essere corrisposti compensi per i rilievi di fossi, strade, canalizzazioni, ecc. e per le sezioni, da valutare in base alla tabella 16 per rilievi tacheometrici e tracciamenti con picchettazioni;

o) il rilievo ed il disegno di strade o canali esistenti comprende il rilievo planimetrico ed altimetrico, eseguito con tacheometro, del tracciato e delle sezioni trasversali, in scala appropriata per pendenze superiori al 4 per cento. I compensi della tabella 16 vanno maggiorati con i seguenti coefficienti in base alle pendenze e cioè: per pendenza fra 4,1 per cento ed 8 per cento coefficiente 1,5; fra 8,1 per cento e 12 per cento coefficiente 2; fra 12,1 per cento e 20 per cento coefficiente 4;

p) le livellazioni tecniche lungo tracciati prestabiliti, eseguite in andata e ritorno a titolo di controllo con tolleranza di errore non superiore a cm. 3 per Km. sono compensate, in base alla lunghezza, con gli onorari della livellazione tecnica dell'allegata tabella 16 per lunghezze superiore a 3 Km. Per lunghezze fino a 3 Km. il compenso è determinato a vacazione. I compensi di Tabella non comprendono l'apposizione di caposaldi su manufatti, pareti rocciose o simili segnati in modo idoneo;

q) le livellazioni di alta precisione (tolleranza massima in chiusura di 2 m/m/Km) vengono compensate a discrezione;

r) la canneggiata, eseguita con triplometro e le misure con nastro metallico, controllate in andata e ritorno, viene compensata in base alla tabella 16. Nel computo della lunghezza si calcola la distanza orizzontale per pendenze fino al 40 per cento, mentre per pendenze fra il 40 per cento ed il 100 per cento la distanza in proiezione orizzontale va aumentata del 50 per cento; per pendenze superiori al 100 per cento si considera come lunghezza il doppio della proiezione verticale;

s) la picchettazione per cavalletti o pali viene compensata in ragione di lunghezza del tracciato picchettato, per lunghezze superiori a Km. 1,5; per lunghezze fino a Km. 1,5 i compensi sono determinati solo a tempo;

t) le livellazioni trigonometriche vengono compensate a discrezione;

u) per il rilievo di fabbricati esistenti di pianta complicata od irregolare il compenso di cui alla tabella 16 va maggiorato del 100 per cento. Per i rilievi sommari relativi alle sole piante il compenso di cui alla tabella 16 va ridotto del 50 per cento;

v) i grafici eseguiti per rappresentare rilievi, triangolazioni, intersezioni e poligonalari saranno compensati solo a tempo.

#### Classe XIV

#### OPERE DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA AGRARIA

#### Articolo 91

#### (Campo delle prestazioni)

Le prestazioni comprendono lo studio e il progetto di massima delle opere di sistemazione dei terreni, idrauliche, stradali, edilizie, delle reti idriche, elettriche e fognarie e relativi a impianti occorrenti ai fini del miglioramento di un comprensorio sotto il profilo agrario e zootecnico, nonché per migliorare le condizioni abitative, igieniche e sociali della popolazione in esso insediata.

La prestazione è di norma limitata allo studio ed alla redazione del progetto di massima delle opere di carattere generale con la semplice indicazione tipologica delle opere di carattere particolare.

L'eventuale sviluppo dei progetti delle singole opere ed i relativi preventivi particolareggiati, la direzione dei lavori di sistemazione previsti e le altre prestazioni eventualmente occorrenti vengono compensati con gli onorari della presente tariffa per le classi cui appartengono le singole opere.

#### Articolo 92

(Elaborati).

Il progetto di cui al primo comma dell'articolo precedente comprende i seguenti elaborati:

a) relazione tecnico economica sui criteri informativi, e sulle modalità del piano di sistemazione proposto, comprensiva di una dettagliata descrizione del comprensorio nello stato originario e delle opere progettate, e di uno studio approfondito circa la convenienza economica della sistemazione medesima e circa le altre finalità del piano progettato;

b) planimetria generale del comprensorio in scala appropriata (di norma 1:10.000 e 1:5.000) con l'indicazione delle opere progettate sia di carattere generale che di carattere particolare e tipi catastali con l'indicazione delle proprietà interessate;

c) disegni di massima ed elementi metrici essenziali delle opere di sistemazione progettate di carattere generale;

d) tipi di larga massima delle opere di carattere particolare facenti parte del piano;

e) preventivo sommario della spesa relativa alle opere di carattere generale con preventivo orientativo delle opere di carattere particolare.

#### Articolo 93

(Onorari)

Gli onorari relativi alle prestazioni sopra indicate, con l'esclusione di compensi a tempo per le prestazioni fuori ufficio, dei rilievi topografici e di altra natura, escluse soltanto le spese da rimborsarsi a norma dell'articolo 4, sono determinati, in base alla tabella 17 A.

#### Articolo 94

(Assestamento forestale)

Comprende le seguenti diverse prestazioni:

a) assestamento particellare, cioè divisione del bosco in particelle nel numero corrispondente agli anni di turno;

b) divisione in sezioni, determinazione della produzione legnosa e ripresa annua da prelevarsi con tagli a scelta.

Gli onorari relativi all'assestamento particellare (lettera a) sono stabiliti in ragione di superficie del bosco, secondo la tabella 17 B.

Ove non si proceda alla determinazione del turno più conveniente, perché imposto dall'Autorità competente o perché sia conosciuto o vi si proceda con metodi sommari, gli onorari come sopra determinati vengono ridotti del 20 per cento.

Gli onorari relativi alla divisione in sezioni ecc. (lettera b) sono determinati sulla base della tabella 17 B, con la maggiorazione del 25 per cento.

Qualora il complesso boschivo cui si riferiscono le prestazioni sopra indicate, anche se appartenente allo stesso proprietario, sia costituito da appezzamenti assai difformi tra di loro per consistenza, essenza o conformazione, ovvero da appezzamenti staccati, così da richiedere accertamenti più numerosi e laboriosi, gli onorari vengono determinati in base al cumulo dei compensi di tabella separatamente applicati alle superfici dei vari appezzamenti.

Gli onorari sono comprensivi dei rilievi e degli accessi sopralluogo necessari al compimento delle operazioni sopra descritte. Altre eventuali prestazioni ed il rimborso delle spese e dei tempi di viaggio sono regolati dalle norme generali di tariffa.

#### Classe XV

#### ATTIVITA' ESTRATTIVE

#### Articolo 95

(Campo di applicazione)

Le prestazioni riguardanti attività estrattive comprendono:

- a) la prospezione geologica di una zona mineraria;
- b) la visita ed i permessi minerari di prima prospezione;
- c) il progetto e la direzione dei lavori, comunque finalizzati, relativi all'accertamento della natura e delle caratteristiche delle rocce ed agli accertamenti circa l'esistenza e la consistenza di giacimenti solidi, liquidi o gassosi superficiali o profondi di qualsiasi natura;
- d) il progetto e la direzione dei lavori di apertura, ampliamento e ristrutturazione dell'attività estrattiva;
- e) la stima di giacimenti e di attività estrattive propriamente detti;
- f) progetto e direzione di costruzione di impianti di trattamento dei grezzi fluidi e solidi, di impianti di trattamento dei rifiuti, di impianti di trattamento dei minerali solidi o fluidi.

Gli onorari per le prestazioni anzidette vengono determinati negli articoli seguenti, ferma restando comunque l'applicazione delle norme generali di tariffa, con particolare riferimento alle prestazioni a tempo (articolo 12) ed al rimborso delle spese (articolo 4).

Sono comunque a carico del committente le spese per saggi, trivellazioni, scavi e simili: l'assistenza del professionista e dei suoi aiuti e tali operazioni è compensata a tempo, a meno che i lavori relativi siano di importanza tale da assumere carattere di opere a sé stanti, nel qual caso invece spettano al professionista gli onorari relativi alle opere stesse, valutati secondo tariffa in relazione alle classi di appartenenza.

**Articolo 96**

(Prospezioni geologiche)

La prestazione comprende le operazioni relative agli accertamenti circa l'esistenza, la consistenza, la natura e le caratteristiche di giacimenti da cui si preveda l'estrazione di materiali suscettibili di utilizzazione industriale o commerciale; comprende inoltre una dettagliata relazione sulle risultanze degli accertamenti, accompagnata dalla determinazione geologica della zona interessata, tracciata su carta topografica in scala 1:25.000.

Gli onorari relativi alla suddetta prestazione sono determinati a discrezione.

**Articolo 97**

(Permessi, visite, domande)

La prestazione comprende esecuzione o interpretazione di rilievi geologici, geofisici e geochimici, e visite a permessi di ricerca di prima prospezione, senza lavori, con determinazione geologica del suolo e degli affioramenti di materiali utilizzabili e con indicazione presuntiva del loro valore industriale e commerciale, eventuale domanda di ricerca in base alla legislazione mineraria vigente.

Gli onorari relativi alla suddetta prestazione sono determinati a discrezione.

**Articolo 98**

(Progetti di apertura, ampliamento e simili di cave e miniere)

La progettazione dei lavori di apertura, ampliamento, ammodernamento o ristrutturazione, attrezzatura di attività estrattiva va compensata con onorari a percentuale in relazione all'importo delle opere, compreso il costo dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature.

Le percentuali da applicare vengono assimilate dalla presente tariffa per i lavori stradali per le attività a cielo aperto; ed a quelle per le gallerie per quelle in sotterraneo, ed a quelle per l'ingegneria industriale per gli impianti e le installazioni di macchinari ed attrezzature; ognuno separatamente calcolato per le varie classi di appartenenza.

Eventuali macchine od impianti di concezione originale appositamente studiati e progettati dal professionista verranno compensati discrezionalmente.

**Articolo 99**

(Stima di attività estrattive)

Le prestazioni relative alle operazioni di attività estrattive in esercizio, anche per il caso di stime corredate da progetti divisionali, di ampliamento o diffusione di cave, con reparto delle quote ecc. sono specificate al titolo V, articolo 62 ed i relativi onorari al successivo articolo 71.

**Classe XVI**  
**INGEGNERIA NAVALE**

**Articolo 100**  
(Campo delle prestazioni)

Rientrano in questa classe tutte le opere, parti di opere, complessi di opere riguardanti le navi, i cantieri navali, bacini di raddobbo e officine navali in tutte le loro accezioni, il loro rispettivo impiego e/o il loro esercizio.

Sono escluse da questa classe le opere che per il loro specifico carattere autonomo non abbiano pertinenza al progetto generale e rientrino perciò in altre classi.

Agli effetti degli onorari, le prestazioni si articolano nelle seguenti sottoclassi:

- a) nuove costruzioni di navi o galleggianti;
- b) lavori di riparazione e/o trasformazione;
- c) analisi di fatture ed accertamento costi;
- d) perizie per accertamento e valutazione di danni;
- e) perizie per valutazione di navi;
- f) salvataggi e recuperi;
- g) consulenze riguardanti navi, bacini di raddobbo, cantieri od officine navali e/o loro macchinari.

**Articolo 101**  
(Estensione delle prestazioni)

E' quella stabilita nelle norme di applicazione della tariffa per i singoli casi.

Nel caso di cumulo di diversi tra gli incarichi previsti in tariffa si applicano al 100 per cento le tabelle e le note relative all'incarico principale più, al 30 per cento, quelle relative agli incarichi secondari.

**Articolo 102**  
(Onorari)

Gli onorari relativi alle prestazioni specificate all'articolo 101 sono da valutarsi a percentuale, a quantità od a discrezione secondo la tabella 19 e le norme indicate negli articoli che seguono.

**Articolo 103**  
(Norme speciali)

Quando il professionista debba prestare la sua opera permanendo fuori sede, o all'estero, o in navigazione, gli onorari sia a vacanza che a percentuale, sono aumentati del 25 per cento se in Italia, del 50 per cento se all'estero o in navigazione.

A seconda delle circostanze possono essere applicate ulteriori maggiorazioni per particolare urgenza fino al 20 per cento e per grave disagio fino al 50 per cento.

In ogni caso sono sempre dovute al professionista, in aggiunta ai suoi onorari, i compensi di disegnatori e assistenti, nonché quelli per gli specialisti ed aiuti dei quali occorra l'opera.

Articolo 104  
(Nuove costruzioni)

Le prestazioni si articolano, di norma, come segue:

- a) Il progetto di massima consiste in una breve relazione corredata da schizzi o piani schematici contenenti dati ed elementi sufficienti per la individuazione preliminare della costruzione.
- b) Il progetto sommario consiste nello studio di impostazione del progetto, nella redazione degli schemi di specificazioni tecniche contrattuali atti a ben configurare, con l'ausilio di schizzi, disegni o calcoli, la costruzione di cui trattasi, nel suo insieme e nelle sue parti principali; scafo, apparato motore ed allestimento.
- c) Il progetto dettagliato comprende l'insieme dei piani principali da presentare alla approvazione dei Registri di Classificazione (sezione maestra e sezione longitudinale, struttura dei ponti e delle sovrastrutture) nonché il piano di costruzione, gli elementi geometrici della carena, lo studio della stabilità e dell'assetto, i piani dei ponti e della compartimentazione stagna, il piano generale dell'apparato motore, corredati dei dati principali richiesti dai Registri di Classificazione, le specificazioni tecniche contrattuali, e l'assistenza tecnica al committente fino alla firma del contratto col costruttore. Comprende altresì le eventuali varianti ai disegni o calcoli dai Registri di Classificazione fino all'inizio della costruzione e la fornitura di tre copie dei disegni definitivi.
- d) Per il progetto di massima si applicano le percentuali della tabella 19 A ridotte al 30 per cento.
- e) Per il progetto sommario che comprende il progetto di massima si applicano le percentuali della tabella 19 A ridotte al 50 per cento.
- f) Per il progetto dettagliato si applicano le percentuali della tabella 19 A sul prezzo della nave completa di scafo, allestimento, apparato motore, esclusi gli eventuali premi e/o compensi di costruzione spettanti per legge al cantiere costruttore.
- g) Per i piani particolareggiati di parti dello scafo, dell'allestimento, dell'apparato motore il compenso è discrezionale. Per impianti completi di servizi ausiliari di bordo, quali impianti elettrici, ventilazione, condizionamento d'aria, riscaldamento, impianti speciali per estinzione incendio, controllo ed automazione e simili, si applicano invece le norme per gli impianti industriali di tipo corrispondente od analogo.

- h) Per revisione di progetti altrui o di offerte: per un solo progetto od una sola offerta si applica il 25 per cento delle percentuali della tabella 19 A; per ogni progetto od offerta in più, inerenti alla stessa nave, il compenso va aumentato del 5 per cento.
- i) Per l'assistenza ai lavori di costruzione e relativi controlli fino alla consegna al committente della nave ultimata e classificata si applicano le percentuali della tabella 19 A ridotte al 50 per cento oltre le precedenti competenze, se prestate, e le spese.
- l) Qualora sia richiesta la classificazione a più di un Registro, gli onorari vanno aumentati del 5 per cento per ogni Registro.
- m) Gli onorari della tabella 19 A vanno aumentati discrezionalmente dal 15 al 30 per cento per navi di tipo speciale: passeggeri, frigoriferi, cisterne, pesca e/o lavorazione del pesce, traghetti, o dotate di apparecchiature o sistemazioni particolari.
- n) Quando si tratti di navi di identico progetto, ripetute più volte, per la prima costruzione si applica la intera percentuale della tabella 19 A; per ciascuna delle successive è corrisposto al professionista un compenso variabile dal 20 al 50 per cento della tariffa a seconda dell'importanza e caratteristiche del progetto e del numero delle ripetizioni.
- o) Qualora per un progetto già studiato siano richieste varianti da parte del committente, l'onorario è aumentato a discrezione secondo l'importanza delle variazioni ed entro il limite massimo del 50 per cento.
- p) La fornitura di ulteriori copie oltre le tre dei disegni e degli elaborati comporta il rimborso delle spese di produzione.
- q) Qualora al professionista venga affidata la redazione dei disegni esecutivi per la lavorazione in cantiere il compenso sarà preventivamente pattuito a discrezione.

#### Articolo 105

##### (Riparazioni e trasformazioni)

- a) Per lo studio e il progetto della riparazione o trasformazione, formazione di specifiche o tariffari di prezzi, assistenza ai contratti, esame di offerte, controllo esecuzioni lavori, si applicano le percentuali intere della tabella 19 A oltre le maggiorazioni per navi speciali di cui al punto m) per nuove costruzioni.
- b) Per progetti di massima si applicano le percentuali della tabella 19 B al 50 per cento.
- c) Per revisione di offerte o di progetti altrui, per una sola offerta o progetto si applica il 25 per cento della tabella 19 B; per ogni offerta o progetto in più il compenso viene aumentato del 5 per cento.
- d) Per la sola assistenza ai lavori e relativi controlli si applicano le percentuali della tabella 19 B al 50 per cento, oltre le maggiorazioni per navi speciali di cui al punto m) del precedente articolo 104.

- e) Qualora ad un progetto originale di riparazione o trasformazione già studiato siano richieste varianti dal committente l'onorario è aumentato a discrezione, secondo l'importanza delle varianti entro il limite massimo del 50 per cento.

#### Articolo 106

##### (Accertamento di costi)

- a) L'accertamento di costi, l'analisi di fatture, la liquidazione dei costi relativi a lavori progettati o diretti da altri sono compensati con le percentuali intere della tabella 19 C.  
Se invece delle prestazioni è incaricato lo stesso professionista che ha progettato o diretto i lavori si applicano le percentuali della tabella 19 C al 50 per cento.
- b) Per sommaria analisi generica di fatture, senza esame specifico dei lavori, si applicano le percentuali della tabella 19 C al 30 per cento.
- c) I diritti di visita a bordo, sono da computarsi a vacanza in aggiunta alle competenze di cui alle precedenti lettere a) o b) nella misura seguente:
- 1) per la prima visita a bordo, minimo di quattro vacanze;
  - 2) per le successive visite a bordo, un minimo di due vacanze per visita;
  - 3) per accessi a bordo che implicino ispezioni in bacino, visite interne di caldaie o di doppi fondi od altri particolari disagi, i compensi a vacanza vengono aumentati discrezionalmente in misura non minore del 50 per cento.

#### Articolo 107

##### (Accertamento e valutazione danni)

- a) Per perizie di parte, giudiziarie, stragiudiziali e per accertamento di danni e delle loro casuali si applicano intere le percentuali della tabella 19 D.
- b) Per accertamento e valutazione di danni, loro casuali, trattative con l'assicurazione o con l'armatore per la definizione consensuale del danno si applicano le percentuali della tabella 19 D con l'aumento del 20 per cento.
- c) Qualora, per le prestazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non sia richiesta la relazione scritta, il compenso è ridotto del 20 per cento.
- d) Qualora il professionista debba anche curare il progetto delle riparazioni, l'assistenza ed il controllo dei lavori di ripristino, si applicano le percentuali intere della tabella 19 B, cumulate con il 30 per cento delle percentuali della tabella 19 D.

**Articolo 108**  
(Valutazione di navi)

Le valutazioni delle navi o di galleggianti in genere può essere espressa mediante perizie di diverso grado:

- a) Perizie sommarie aventi il solo scopo di stabilire l'ordine di grandezza del valore venale, da esprimere in un "certificato di valutazione" a qualunque scopo inteso;
- b) Perizie particolareggiate e cioè basate su specifici criteri di valutazione e corredate di relazione sommaria motivata con descrizione e computi;
- c) Perizie analitiche dettagliate, integrate da disegni, distinte dallo stato e dal valore delle singole parti dello scafo, allestimento e macchinari od impianti speciali della nave periziata, eventualmente corredate da altri elaborati occorrenti o perizie che presentino particolari difficoltà.

L'onorario al professionista è determinato in base alla stazza lorda ed in relazione al tipo di nave o galleggiante, applicando le norme che seguono:

- 1) Per navi a scafo metallico ed a propulsione meccanica si applicano gli onorari per tonnellate di stazza lorda della tabella 19 E;
- 2) Per navi da carico di tipo speciali quali navi cisterna, frigorifere, con attrezzature speciali per il carico, pescherecci, rimorchiatori, ponti-gru, galleggianti speciali si applicano gli onorari della tabella 19 E con l'aumento del 25 per cento;
- 3) Per navi passeggeri, navi officina od altri tipi speciali, si applicano gli onorari della tabella 19 E con l'aumento del 50 per cento;
- 4) Per navi a vela, a scafo metallico si applicano gli onorari della tabella 19 ridotta del 20 per cento;
- 5) Per navi da diporto, navi a scafo di legno, scafi nudi o pontoni senza macchinari, gli onorari sono a discrezione;
- 6) Per navi a propulsione meccanica di oltre 16 anni di età, velieri di oltre 20 anni, oppure navi con certificato di classe di prossima scadenza, l'onorario è aumentato del 20 per cento;
- 7) L'onorario base risultante dall'applicazione della tabella e norme di cui sopra è corrisposto, a secondo del tipo di perizia, come segue:
  - a) per le perizie sommarie al 100 per cento;
  - b) per le perizie particolareggiate al 200 per cento;
  - c) per le perizie analitiche al 300 per cento;
- 8) Per eventuali accessi a bordo, personale di aiuto e spese, il compenso è integrato secondo le norme generali e quelle speciali previste per l'ingegneria navale;
- 9) Per la valutazione di navi o galleggianti da demolizione si applica il 25 per cento dei valori della tariffa base relativa al tipo di nave se trattasi di stima sommaria, il 50 per cento se trattasi di stima dettagliata.

**Articolo 109**

(Salvataggi e recuperi)

Le prestazioni professionali in operazioni di salvataggio e/o recupero riguardano, in genere, la consulenza generale, i calcoli di architettura navale, lo studio del programma di recupero della nave e/o del carico, la specificazione dei mezzi occorrenti, l'assistenza del professionista all'effettivo svolgimento delle operazioni di recupero.

Gli onorari per le suddette prestazioni sono determinati applicando, per analogia e per quanto possibile, le tabelle e note della classe XVI - Ingegneria Navale - tenendo conto, discrezionalmente, del valore di recupero delle cose salvate, delle particolari difficoltà e disagi incontrati nonché del successo conseguito, salvo sempre il rimborso delle spese di cui ai precedenti articoli 103 e 104.

**Articolo 110**

(Cantieri navali)

Per progettazione o per impianto di cantieri navali, stabilimenti di riparazione ed officine analoghe, per progetti e costruzioni di bacini, perizie su cantieri e prestazioni analoghe, si applicano le norme di cui alla classe IX - Ingegneria Industriale.

**Articolo 111**

(Consulenze navali)

Per studi di varo o di mancato varo, collaudo di materiali o di singoli macchinari, assistenza a prove di macchina, i compensi vengono valutati con criterio discrezionale da concordare preventivamente con il committente.

Sono pure valutati con criterio discrezionale le visite od ispezioni di navi per acquisto o vendita e trattative in merito, analisi di dati di esercizio, viaggi di ispezione su navi, relazioni tecnico-economiche su gestione di navi o di cantieri navali, consulenze e perizie stragiudiziali.

**Classe XVII**

INGEGNERIA GEOTECNICA

**Articolo 112**

(Campo delle prestazioni)

Rientrano in questa classe le prestazioni relative alle indagini, agli studi e ai calcoli di meccanica dei terreni e delle rocce (geotecnica) richiesti per il progetto e la realizzazione di qualsiasi tipo di opera contemplata nella presente tariffa ed in genere di tutte le opere, strutture ed interventi interessanti il suolo e/o il sottosuolo o comunque a questi ancorati, nonché di quelle opere (come dighe di ritenuta in materiali sciolti, rilevati, arginature, ecc.) in cui i terreni o le rocce vengono impiegati quali materiali da costruzione.

**Articolo 113****(Articolazione delle prestazioni)**

Le prestazioni professionali si articolano generalmente come segue:

- a) studi per l'individuazione dei problemi geotecnici relativi al progetto preliminare della costruzione e compilazione del preventivo sommario delle indagini e prove da eseguire a scopo geotecnico;
  - b) compilazione del programma dettagliato delle indagini e prove geotecniche, sia in sito che in laboratorio, nonché del relativo preventivo particolareggiato e capitolato speciale di appalto;
  - c) supervisione nello svolgimento del programma di cui alla precedente lettera b) comprendente:
    - 1) assistenza alle indagini in sito ed accertamento della loro regolare esecuzione, da effettuarsi a mezzo di sopralluoghi del professionista incaricato o di suoi collaboratori, nel numero e con la frequenza che il professionista stesso riterrà, a suo esclusivo giudizio, necessari;
    - 2) collegamento con il laboratorio o i laboratori incaricati delle prove, al fine anche di modificarne eventualmente il programma in rapporto ai risultati ottenuti;
    - 3) esame ed elaborazione dei risultati delle indagini in sito e delle prove di laboratorio, ai fini di caratterizzazione geotecnica della zona esplorata;
  - d) esame dei problemi geotecnici posti dalla costruenda opera e delle possibili soluzioni progettuali;
  - e) calcolazioni geotecniche (verifiche di stabilità, determinazione dei prevedibili cedimenti, ecc.) relative alla soluzione in definitiva prescelta;
  - f) stesura della relazione geotecnica per il progetto preliminare e/o esecutivo corredata: dei risultati delle indagini in sito ed in laboratorio, raccolta in grafici e tabelle; degli studi di cui alla precedente lettera d); dei calcoli di cui alla precedente lettera e); delle necessarie indicazioni circa i procedimenti costruttivi da adottare, in fondazione e, per manufatti in materiali sciolti, anche in elevazione; delle prescrizioni tecniche da inserire in capitolato - ivi comprese quelle in relazione ai sistemi di collaudo - dell'eventuale programma di misure da istituire per controllare il comportamento dell'opera in esercizio;
  - g) consulenza ed assistenza alla Direzione dei Lavori durante la costruzione dell'opera, per quanto attiene alle parti di essa interessanti il suolo e/o il sottosuolo o realizzate in materiali sciolti;
  - h) assistenza al collaudo ed alle operazioni di liquidazione dei lavori afferenti alle stesse parti d'opera di cui alla precedente lettera f).
- Sono esclusi dalla prestazione, in quanto da compensarsi a parte secondo le rispettive classi di appartenenza, la progettazione di dettaglio ed i calcoli strutturali delle opere da realizzare.

**Articolo 114**

(Onorari)

Gli onorari relativi alle prestazioni specificate all'articolo 113 sono da valutarsi a percentuale dell'importo, come definito all'articolo 21, delle opere da realizzare, considerate nel loro complesso e cioè non per le sole parti interessanti il suolo e/od il sottosuolo.

Ai riguardi le opere vanno suddivise nelle seguenti sottoclassi avvertendo che se le prestazioni interessano più di una sottoclasse gli onorari spettanti vanno commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna sottoclasse e non globalmente:

- sottoclasse a) costruzioni rurali, industriali, civili e opere di urbanizzazione;
- sottoclasse b) strade ordinarie, superstrade, autostrade, linee tranviarie e strade ferrate in pianura;
- sottoclasse c) strade ordinarie, superstrade, autostrade, linee tranviarie e ferrovie in collina o montagna; funivie e funicolari;
- sottoclasse d) gallerie ed opere sotterranee in genere; piste e costruzioni aeroportuali; dighe ed argini di ritenuta; ponti e viadotti; sistemazioni di aree in frana o in subsidenza; consolidamenti di opere e strutture esistenti; opere idrauliche, costiere, portuali e di navigazione interne.

A ciascuna sottoclasse e per vari importi si applicano le percentuali di cui alla tabella 20, per la parzializzazione la tabella P. 20, con la precisazione che alla aliquota di cui alla lettera c) della tabella vanno sempre sommate quelle prestazioni di cui alle lettere a) e b) della stessa tabella se effettuate dallo stesso professionista.

Si applicano altresì, oltre alle Disposizioni Generali del titolo I, i disposti degli articoli 19 e 22 del titolo IV.

A maggiore specificazione dell'articolo 19 si precisa che le spese per sondaggi e prove di sito ed in laboratorio vanno integralmente sostenute dal committente, che di norma provvede anche a tenere direttamente tutti i rapporti contabili ed amministrativi con le ditte ed i laboratori incaricati. Nel caso che di tali rapporti si faccia carico al professionista, a questi spetta un compenso aggiuntivo pari al 10 per cento del costo delle indagini e prove.

---

**TITOLO VII - PRESTAZIONI DA COMPENSARE A PERCENTUALE, A QUANTITA' O IN FORMA MISTA PER SPECIALIZZAZIONI DI NUOVA CLASSIFICAZIONE.**

---

**Articolo 115****(Specializzazioni di nuova classificazione)**

Per le competenze relative alla prestazione afferenti campi non compresi nella presente tariffa e/o derivanti dall'evoluzione della tecnica, delle tecnologie e da specifiche norme di legge, vengono emanati appositi decreti del Ministero di Grazia e Giustizia di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Industria, Commercio e Artigianato, su proposta dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti, sentite le organizzazioni sindacali di cui al terzo comma dell'articolo 1.

**TITOLO VIII - TABELLE****Articolo 116**

(Tabelle - Modalità di applicazione e di adeguamento)

Le tabelle allègate sono state redatte al mese di dicembre 1985, data di approvazione della proposta della presente tariffa da parte dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti che provvederanno al loro adeguamento come disposto dall'articolo 1, 4° comma della presente tariffa secondo le modalità riportate di seguito.

Le tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13A/B/C/D, 17A, 19A/B/C/D, 20A/B/C/D, fissano gli onorari dovuti al professionista per ogni cento lire di importo dell'opera e per importi determinati. Essi costituiscono valori derivati dall'applicazione di una legge matematica con cui si fissa razionalmente la misura del loro decrescere in funzione dell'aumento degli importi.

Tale legge è espressa dalla seguente formula:

$$1) X = I^{m-1} 10^q$$

dove X è l'onorario percentuale corrispondente all'importo delle opere indicato con I ed espresso in unità di milioni:

X1 ed X2 sono le percentuali prefissate per due generici importi I1 ed I2 delle opere in unità di milioni per ogni classe:

$$m = 1 + \frac{\log \frac{X1}{X2}}{\log \frac{I1}{I2}}$$

$$q = \log \frac{X1}{I1^{m-1}}$$

Per le opere il cui importo è inferiore all'importo minimo indicato in tabella, i compensi sono valutati discrezionalmente. Per le opere il cui importo è superiore all'importo massimo indicato in tabella i compensi sono valutati discrezionalmente o determinati preventivamente fra le due parti ma non mai inferiori ai compensi ottenuti applicando all'importo delle opere l'onorario percentuale fissato per l'importo massimo indicato in tabella.

Ogni qualvolta si debba procedere ad un adeguamento secondo quanto disposto all'articolo 1, il nuovo valore X degli onorari percentuali si potrà ricavare applicando la seguente formula:

$$2) X_m = \frac{1+V}{1+F} \left( \frac{I}{1+F} \right)^{m-1} 10^q$$

dove  $V$  è il valore percentuale della variazione del costo della vita;  $F$  è il valore percentuale della variazione del costo dei fabbricati;  $I$  è l'importo delle opere espresso in unità di milioni.

L'operazione di adeguamento deve tradursi in nuove tabelle in cui gli onorari percentuali aggiornati si ricaveranno dalla applicazione della formula sopra riportata.

Le tabelle 13E, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 15, 16, 17B, 18, 19E, 21, fissano gli onorari dovuti al professionista in rapporto a determinate quantità che hanno specifica attinenza con il campo di applicazione della prestazione professionale. Essi costituiscono valori derivanti dall'applicazione di una legge matematica con cui si fissa razionalmente la misura del loro decrescere in funzione dell'aumento delle quantità a cui si riferiscono.

L'applicazione delle tabelle per valori intermedi fra quelli indicati, si fa per interpolazione lineare.

Per prestazioni relative a quantità inferiori a quelle minime prefissate in tabella i compensi sono valutati discrezionalmente. Per prestazioni relative a quantità superiori a quelle massime prefissate in tabella i compensi sono valutati discrezionalmente o determinati preventivamente fra le parti ma non mai inferiori ai compensi ottenuti applicando l'onorario precedentemente fissato per la quantità numerica indicata in tabella.

Ogni qualvolta si debba procedere ad un adeguamento secondo quanto disposto dall'articolo 1, il nuovo valore degli onorari  $K$  si ricaverà dall'applicazione della seguente formula:

$$3) K_m = K ( 1+V )$$

dove  $K$  è il valore dell'onorario precedente e  $V$  è il valore percentuale della variazione del costo della vita.

L'operazione di adeguamento deve tradursi in nuove tabelle in cui gli onorari aggiornati si ricaveranno in modo analogo a quanto indicato per le tabelle a percentuale.